



Finanziato dall'Unione Europea
NextGeneration EU



Repertorio n. 39292

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**PNRR - ID 542/CUC – Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori
“Interventi di difesa della costa U.F. 6 Sassonia Sud dal Fiume Metauro al
Porto – Transetto 137 – Scogliera di chiusura paraggio di mare - M2C4-
Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico” PROGETTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. CUP
E31B21004020006 - CIG 9710594BA9 – Numero Gara 8996394.**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitré (2023) questo giorno ventinove (29) del mese di giugno, avanti a me dott.ssa Daniela Mantoni, Vicesegretario Generale del Comune di Fano, giusto provvedimento sindacale n. 31 del 12 dicembre 2022 e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED]

[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente

del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Finotti Massimo, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** con sede legale in Via G. Vallesella n. 4 – 45019 Taglio Di Po (RO), codice fiscale e partita Iva n. 00763730298, come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, agli atti.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Vicesegretario Generale del Comune di Fano sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 14 marzo 2023 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori “Interventi di difesa della costa U.F. 6 Sassonia Sud dal Fiume Metauro al Porto – Transetto 137 – Scogliera di chiusura paraggio di mare”, redatto dall'Ing. Elisa Seta, per l'importo complessivo di € 800.000,00;

- il progetto è stato validato ai termini dell' art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Federico Fabbri, in data 13 marzo 2023;

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 18 del 13.03.2023, con i seguenti codici: CUP E31B21004020006 - CUI L00127440410202100028;

- il progetto di che trattasi, è stato finanziato in parte con fondi PNRR -M2C4- Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” per l’importo di € 275.000,00 e per la restante parte con fondi del bilancio comunale;

- Direttore dei Lavori è l’Ing. Elisa Seta;

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 530 del 14 marzo 2023, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei presenti lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, e di scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara , ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 76/2020, così come convertito con la L. n. 120/2020, prevedendo altresì, che si proceda all’esclusione automatica, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, salva la verifica della congruità di cui all’art.97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, per l’importo : lavori a misura a base di gara è di € 564.526,18 soggetto a ribasso (di cui € 45.901,03 per costo della manodopera), oltre a € 9.236,64 per oneri della sicurezza, per un totale di € 573.762,82 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CIG 9710594BA9 – Numero Gara 8996394;
- con determinazione della Dirigente della CUC n. 534 del 15 marzo 2023, in conformità alla determinazione a contrarre n. 530/2023, si procedeva all'approvazione della lettera d'invito e degli atti di gara;
- la presente procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e sul sito Osservatorio regionale dei contratti pubblici/MIT (id. invio 31999);
- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura negoziata, in data 30 marzo 2023, la miglior offerta è risultata quella della ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** con sede legale in Via G. Vallesella n. 4 – 45019 Taglio Di Po (RO), codice fiscale e partita Iva n. 00763730298, con un ribasso del 2,180%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio;
- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 7100535175, INAIL n. 003737317/15 – Cassa Edile VE11 MARGHERA – VENEZIA;
- la ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 per classifica adeguata ai lavori da svolgere e ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alla predetta categoria nei limiti di legge;

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, l'Appaltatore è iscritto alle White List della Prefettura di Rovigo con scadenza in data 7 settembre 2023;
- con nota p.g. n. 33131 del 31 marzo 2023 il RUP attestava la congruità dei costi della manodopera, dichiarati in sede di offerta dall'Appaltatore;
- con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 826 del 6 aprile 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** con sede legale in Via G. Vallesella n. 4 – 45019 Taglio Di Po (RO), codice fiscale e partita Iva n. 00763730298, per un corrispettivo di euro 561.456,15 di cui euro 552.219,51 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 2,180% sull'importo a base di gara di euro 564.526,18) ed euro € 9.236,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 6 aprile 2023;
- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 6/04/2023, e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 32500);
- il “termine dilatorio” di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;
- con determinazione n. 870 del 12 aprile 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore della ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** e si è rimodulato il quadro tecnico economico di progetto;

- l'Appaltatore ha presentato prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- il RUP, la D.L. e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale del 2/05/2023 di consegna dei lavori in via d'urgenza, agli atti dell'ufficio, con cui si attestano le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;
- ai fini del presente contratto, il sig. Finotti Massimo, quale Amministratore Unico della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **FINOTTI ALBERTO S.R.L.** con sede legale in Via G. Vallesella n. 4 – 45019 Taglio Di Po (RO), codice fiscale e partita Iva n. 00763730298, d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori per “Interventi di difesa della costa U.F. 6 Sassonia Sud dal Fiume Metauro al

Porto – Transetto 137 – Scogliera di chiusura paraggio di mare -” in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all’offerta economica presentata.

L’Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, sono tenuti al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Art. 2 – Corrispettivo dell’appalto

L'importo totale contrattuale ammonta ad euro **561.456,15** (euro cinquecentosessantunomilaquattrocentocinquantasei virgola quindici centesimi) di cui euro 552.219,51 per lavori a misura, al netto del ribasso del 2,180% ed euro € 9.236,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell’articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile, per cui si procederà all’applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari

dell'elenco prezzi contrattuale di cui ai successivi commi del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui ai successivi commi del presente Articolo.

E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. Il ribasso di gara si intende offerto e applicato a ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi oneri della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- 1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Elenco prezzi unitari;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

- 6) Relazione tecnica illustrativa;
- 7) Relazione tecnica idraulica;
- 8) Relazione di calcolo delle strutture;
- 9) Quadro incidenza della manodopera;
- 10) Quadro incidenza sicurezza;
- 11) Quadro tecnico economico;
- 12) Piano di manutenzione;
- 13) Report di analisi di adattabilità;
- 14) Piano di gestione dei rifiuti;
- 15) Tav.1-Tav.2-Tav.3;
- 16) Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 14 marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo;
- 17) Determinazione a contrattare n. 530 del 14 marzo 2023, del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- 18) Determinazione n. 534 del 15 marzo 2023, della Dirigente della CUC di avvio della procedura e di approvazione della lettera d'invito/disciplinare di gara;
- 19) Verbale di gara;
- 20) Determinazione n. 826 del 6 aprile 2023 di aggiudicazione definitiva della Dirigente della CUC;
- 21) Determinazione n. 870 del 12 aprile 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- 22) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 4 - Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR

I lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 2/05/2023, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e come da Art.8, comma 1 – lettera

a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., e ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad UNO per mille dell'importo contrattuale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al periodo precedente e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all'Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per l'Aggiudicatario/Appaltatore inadempiente, l'applicazione di penali in

conformità dell'Art.47, comma 6, del medesimo D.L. 77/2021 convertito con L. n.108/2021. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, e sono quantificate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Premio di accelerazione previsto da PNRR

In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'Art.50, comma 4, del DL 71/2021 e s.m.i., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di Legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6 - Sospensione dei lavori – Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n. 49 del 07/03/2018.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 4 del presente contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad

assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore :

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b. gli eventuali movimenti di terra e comunque ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la individuazione e la delimitazione dell'area di cantiere con idonei dispositivi e recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi, dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d. il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, di campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all'art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dalla parte seconda del presente capitolato, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell'appaltatore la predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa l'assistenza per effettuare in loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di laboratori/istituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori e/o dall'Organo di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata, a carico dell'Appaltatore, la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei

Lavori e del medesimo Appaltatore, nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità e se del caso, lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica autorizzata in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

f. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti e/o dei materiali impiegati rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato e dal contratto;

g. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della segnaletica marittima e di cantiere e della continuità del transito sulle aree di mare e sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

h. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito, nelle aree di allibo (trasbordo) o nei punti/aree di impiego secondo le disposizioni della DL, all'interno dell'area di cantiere e comunque all'interno delle aree indicate dalla Autorità Marittima competente (Capitaneria di Porto, ecc.) dei materiali e dei manufatti appartenenti all'appalto come anche dei materiali esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti e necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti adempimenti;

l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti adempimenti per il funzionamento del cantiere alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l bis. i rilievi batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia della D.L. bis compresi i rilievi di 1^a pianta (ante operam) e 2^a pianta (post operam), ed eventuali rilievi richiesti in corso d'opera dalla DL ai soli fini del monitoraggio delle opere eseguite e degli effetti che le stesse possono comportare;

m. l'esecuzione di tutti i controlli, le analisi, le prove, gli adempimenti e gli obblighi disposti autonomamente dal Direttore dei lavori, poiché ritenuti necessari, relativi all'accettazione dei materiali ed ulteriori rispetto a controlli e prove previste dalle vigenti norme nazionali e europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto (Art.6, comma 1, del DM MIT 49 del 07/03/2018);

n. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale d'appalto o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi (grafici, disegni e quant'altro necessario e/o richiesto dalla D.L.) e delle schede tecniche, relativi alla posa in opera;

o. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione i regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti e dalle disposizioni impartite dalle Autorità competenti (Capitaneria di Porto, ecc.);

la predisposizione di cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione. Su posizioni indicate dalla D.L. dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed eventuali sanzioni amministrative per i contravventori;

p. la costruzione e la manutenzione entro l'area del recinto di cantiere e comunque la messa a disposizione, anche sul mezzo navale utilizzato per i lavori, di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; E' altresì a carico dell'Appaltatore, il trasporto del personale dell'Ufficio Direzione Lavori, del RUP e del Collaudatore, dalla terra ferma ai natanti impiegati per le lavorazioni di cui al presente appalto e viceversa. Il trasporto del personale tecnico e di cui al precedente capoverso, dovrà avvenire ad insindacabile richiesta (anche verbale) del medesimo Personale Tecnico, non potrà essere rifiutato e, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori/RUP/Collaudatore, potrà avvenire anche più volte nel medesimo giorno naturale;

q. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e

controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

r. le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, analisi, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell'Art.6 – comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori e/o il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;

s. se ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante, la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t. le spese per l'esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi di quanto meglio precisato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità allo stesso;

u. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

v. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

z. l'adozione di tutti i procedimenti e le pratiche per preservare la pulizia e l'integrità dell'area marina in cui operano i mezzi navali preposti all'Intervento di che trattasi, assicurando il corretto utilizzo nonché l'ordine e la pulizia delle imbarcazioni e dei mezzi utilizzati e garantendo che dagli stessi non vengano dispersi in mare materiali e liquidi inquinanti e comunque non idonei e non compatibili con l'ambiente marino e con il suo ecosistema;

w. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, e/o il Responsabile dei Lavori riterrà opportuno prescrivere in fase esecutiva;

x. la pulizia, prima dell'uscita dall'area di cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori, l'accurato lavaggio giornaliero, l'accurata pulizia delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle banchine portuali e la tenuta in ordine delle stesse;

y. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubblica o presso le stazioni private di pesatura legalmente autorizzate e la messa a disposizione dell'Ufficio Direzione Lavori di tutta la documentazione

richiesta dallo stesso ufficio e relativa alla determinazione dei volumi, delle masse e dei pesi dei natanti impiegati e dei mezzi sugli stessi presenti/caricati, al fine di calcolare/verificare i quantitativi dei materiali e delle forniture trasportate ed impiegate nell'appalto di che trattasi;

aa. gli adempimenti relativi alle Norme Tecniche di Settore, tra cui il R.D. (Regio Decreto) n.2232 del. 16/11/1939 tutt'ora vigente e per quanto applicabile nonché la Normativa UNI EN ISO di riferimento ove queste ultime più cautelative e stringenti (UNI EN 13383-1 UNI EN 13383-2 per quanto riguarda i massi - Aggregati per opere di protezione – Armourstone, ecc.), il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

cc. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

dd. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

ee. la richiesta tempestiva dei permessi/ordinanze, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito marittimo, veicolare e pedonale (per le aree portuali) delle banchine interessate dalle opere oggetto dell'appalto (anche indirettamente: banchina di ormeggio dei mezzi di cantiere, area di stazionamento/sosta in Porto, area di stoccaggio di materiali e campioni degli stessi, ecc.) nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e la segnaletica a norma del codice della navigazione e del codice della strada, atta ad informare il traffico

marittimo ed il pubblico in ordine alla variazione della viabilità marittima e della viabilità portuale/cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire all'Ufficio Direzione Lavori, per tempo e con congruo anticipo rispetto all'impiego in cantiere (almeno 7 giorni prima), la documentazione identificativa delle imbarcazioni e dei mezzi marittimi impiegati nelle lavorazioni (Certificato di classe, Certificato di idoneità, schede/attestazioni di dati tecnici e prestazionali quali stazza, immersioni, dimensioni, portate, velocità, e quant'altro previsto dalla normativa di settore).

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Capitaneria di Porto, Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione), tutti i permessi necessari, sostenendo i relativi oneri, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore è anche obbligato:

a. a fornire al Direttore Lavori, unitamente alla documentazione di trasporto e prima dell'accettazione del materiale e dello scarico dello stesso, le schede a marcatura CE del materiale trasportato ed impiegato le quali devono essere sottoscritte (timbro, firma e data) dall'Appaltatore e dal Fornitore del materiale a conferma che il materiale in questione è conforme alla scheda tecnica di

accompagnano e dunque ai requisiti previsti dalla Normativa Tecnica di Settore e dal Contratto d'Appalto;

a-bis. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;

c. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

d. conformità al modello di cui all'allegato «C»;

e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante;

tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.

Se del caso, le attività di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni ambientali" e "Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è

comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

Qualora prevista dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 200.000,00 euro secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.

Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.

I Costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e sull'importo del Conto Finale, è operata, nell'ambito delle detrazioni, la trattenuta, in quota parte, di un importo pari al prodotto del rapporto fra importo del S.A.L. in questione e l'importo contrattuale moltiplicato per l'importo dell'Anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima Anticipazione contrattuale.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il

responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo non si applica la Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi poiché non classificabili come edili (c.d. DURC di Congruità). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i.. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei

flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali e così come disciplinato ed individuato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Fino al 31 Dicembre 2023, al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. in particolare si evidenzia che:

- a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.
- b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per

cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'Art.29, comma 7, del citato D.L. 27/01/2022 n.4 convertito con Legge n.25/2022;

c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore

variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui all'Art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 11 - bis – Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti ed al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera sono comunque soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione – consegna anticipata dell'opera

Il Certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale certificato di collaudo, sarà emesso entro 3 (TRE) mesi

dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio l'appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui al successivo Art.16, comma 5 articolo "Obblighi appaltatore". Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'Art. 230 del D.P.R 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Art. 14 - Obblighi appaltatore

In conformità dell'Art. 88 (campo di applicazione), comma 2 – lettera f), del D.Lgs n.81/2008 (Normativa in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) le disposizioni del Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai lavori svolti in mare. Altresì l'Art.106, comma 1 – lettera c), del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. prevede che le disposizioni del Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – non si applicano ai lavori svolti in mare. Pertanto relativamente all'appalto dei lavori di che trattasi, ad oggi, non ricorrono gli estremi per la nomina del Coordinatore della sicurezza di cantiere in fase progettuale ed esecutiva. Tuttavia le lavorazioni dovranno essere eseguite garantendo la massima sicurezza delle Maestranze ed in genere di tutti gli Operatori che saranno presenti e che opereranno in cantiere ed a bordo dei natanti coinvolti, in conformità del vigente Codice della Navigazione, del D.Lgs n.271 del 27-07-1999 e s.m.i. (Attività lavorative a bordo delle navi), del D.Lgs n.272 del 27-07-1999 e s.m.i.(Attività lavorative in ambito portuale).

Qualora durante lo svolgimento dell'appalto si dovessero determinare situazioni per cui ricorra la necessità di procedere in conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore:

- a. dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;
- b. sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;
- c. dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Modalità di soluzione delle controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Foro di Pesaro.

Art. 16 - Risoluzione e recesso dal contratto

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il contratto sarà altresì risolto negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto nella misura del 49,99% per le lavorazioni riconducibile alla categoria prevalente OG7.

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in

danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto

dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 28.072,81 (euro ventottomilazerosezzantadue virgola ottantuno centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 1585.02.27.2799857743 emessa il 13/04/2023, dalla compagnia Sace BT S.p.A., Agenzia di Porto Viro Assifutura s.r.l. Network Ass.vo

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Art. 21 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore ai sensi dell'art 103, comma 7 del Codice dei Contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 1585.02.33.33040316 emessa in data 13/04/2023, rilasciata dalla società Sace BT S.p.A. per l'importo complessivo di € 561.456,15 (Sezione A - Partita 1) € 561.456,15, Partita 2) €

150.000,00 e Partita 3) € 50.000,00). Alla sezione B “Massimale sinistro alla stipula” la somma assicurata è pari ad € 1.000.000,00.

Art. 22- Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 23 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 24 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 25 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 26 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 27 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione

della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 28 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 29– Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 30 - Normative di riferimento e richiami di Legge – Rinvii di Legge e precisazioni

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, nonché al D.P.R. n. 207/2010 così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie del D.Lgs n. 50/2016, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., alla Legge Regione Marche n. 33 del 18/11/2008 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili), al D.M. M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10/11/2016, al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto e così come applicabile, al Codice della Navigazione ed a tutta la normativa che regola l'attività marittima, la

navigazione e la sicurezza in mare;

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto ed ove non previsto o non richiamato dal Capitolato Speciale d'Appalto, in merito agli appalti pubblici, si fa altresì riferimento ai dispositivi normativi e di Legge e comunque a tutte le misure adottate dallo Stato Italiano per fronteggiare gli effetti legati alla Pandemia da Covid-19: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.75 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" - Decreto semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni (come D.L. 77/2021 – Decreto Semplificazioni Bis - convertito con Legge n. 108 del 29 Luglio 2021, ed altri). Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) di cui alla richiamata Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31-05-2021 e s.m.i..

Art. 31 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma

1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 32 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- FINOTTI ALBERTO S.R.L, C.F./P.I. n. 00763730298;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 4 – Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR;

Art. 6 - Sospensione dei lavori – Proroghe;

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore;

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti;

Art. 10 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 11 - Revisione dei prezzi;

Art. 11 - bis – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 12 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo;

- Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione – consegna anticipata dell'opera;
- Art. 14 - Obblighi appaltatore;
- Art. 15 - Modalità di soluzione delle controversie;
- Art. 16 - Risoluzione e recesso dal contratto;
- Art. 17 - Gestione dei sinistri;
- Art. 18 – Subappalto;
- Art. 19 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo;
- Art. 22- Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici;
- Art. 24 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto;
- Art. 26 – Clausola sociale;
- Art. 28 - Clausola risolutiva espressa;
- Art. 29– Trattamento dati personali;
- Art. 31 – Spese

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 50 pagine intere e 8 righe della cinquantunesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. Finotti Massimo

Il Vicesegretario comunale dott.ssa Daniela Mantoni

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione n. 4128 Serie 1T del 13 luglio 2023 € 245,00